

rappresentanti d'Italia nella votazione della legge che ne consacra il trionfo. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

Giovanelli. Una sola parola.

L'onorevole Salandra ha detto che il mio collega ed io abbiamo fatta un'ingenerosa proposta e dobbiamo quindi aspettarci una ingloriosa sconfitta. Di ingenerose proposte io non ne ho fatte mai; fo parte da più anni di corpi amministrativi e non credo d'aver mai fatto una proposta ingenerosa. La sconfitta per noi sarà gloriosa, perchè sosteniamo una tesi che dobbiamo sostenere secondo la nostra coscienza e possiamo dire che è ingenerosa la proposta contraria ed ingloriosa sarà la vittoria di questa.

L'onorevole Pantano che ha accennato all'emendamento Gianolio, sa meglio di me che chiamato in seno della Commissione, fui precisamente io che presentai un emendamento nel senso che si dovesse mantenere come massimo della tassazione quella di 11 gradi; me ne appello alla sua coscienza.

Pantano, relatore. È vero.

Giovanelli. E quindi io ritirai quella proposta perchè la Commissione disse che la respingeva assolutamente.

Si disse che questo *drawback* porta poche conseguenze; ma permetta, onorevole Pantano, le conseguenze sono queste: in soli undici mesi per soli vini si sono rimborsate lire 2,668,000; contro questa somma pel *drawback* sui vermouth si sono rimborsate in tutta Italia 334 mila lire e nulla più. Si disse infine che noi possiamo andare a comperare i vini meridionali onde tagliare i nostri.

Pantano, relatore. Io non l'ho detto.

Giovanelli. Non l'ha detto lei, lo ha detto l'onorevole Salandra.

Ma questo è un amaro sarcasmo: noi abbiamo bisogno di vendere i nostri vini per poter pagare le tasse: poichè abbiamo l'esattore che ci preme; abbiamo le subaste che c'incalzano, e tale è il deprezzamento nei beni che nelle espropriazioni praticate dal credito fondiario, i beni subastati non salgano a più del terzo del valore pel quale furono peritati quando furono fatti i mutui.

E venite a dirci di andare a comperare i vini nel Mezzogiorno?

Io capisco che un grande negoziante possa fare questo, ma non può farlo certo la gran massa dei nostri proprietari.

Quindi io dichiaro che se la Commissione accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Gianolio, io ritirerò il mio e mi associerò a quello, altri-

menti sono obbligato ad insistere perchè la Camera voti l'ordine del giorno che io ho proposto.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. La Commissione non accetta nè la proposta Giovanelli, nè quella Gianolio.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Neppure il ministro.

Presidente. E neppure il ministro.

Giovanelli. Chiedo di parlare. (*Ooh! ooh!*) Per semplificare la discussione, mi unisco alla proposta dell'onorevole Gianolio.

Presidente. Va bene. Gli onorevoli Gianolio, Giovanelli ed altri propongono, in sostituzione dell'articolo 25, quale è proposto dal Governo e della Commissione, questo altro articolo, proposto dall'onorevole Gianolio: " Per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito entro il 1889, verrà determinata, per decreto reale, la ricchezza naturale dei vini italiani, secondo le diverse regioni vinicole, fermo, qual massimo, il grado fissato nei decreti ministeriali del 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889. Potrà tale determinazione, entro il limite suaccennato modificarsi con successivi decreti. "

Lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 25, come è proposto dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

" Art. 26. La presente legge entrerà in vigore col primo giorno di settembre 1889. Dallo stesso giorno, la restituzione o l'abbuono dei diritti per i casi di esportazione, considerati dall'articolo 8, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli articoli 1 e 2 di questa legge. "

Gli onorevoli Placido e Della Rocca hanno proposto un emendamento...

Placido. Lo ritiro. (*Bravo!*)

Presidente. Pongo a partito l'articolo 26.

(*È approvato*).

" Art. 27. Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, ha la facoltà di coordinare e di pubblicare il testo unico delle leggi sugli spiriti, con le modificazioni stabilite dalla presente legge. "

(*È approvato*).

" Art. 28. In ordine alle disposizioni dell'articolo 1° della legge 12 luglio 1888, n. 5515